



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 457

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 31 maggio 2011

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag.	3
--------------------------------------	------	---

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . .	Pag.	19
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	»	21
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	»	23

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 31 maggio 2011

**239<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1880-B) GASPARRI ed altri.** – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(2696) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

**(2705) DELLA MONICA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

**(2718) CASSON ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*

(Esame del disegno di legge n. 2718, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880-B, 2696, 2705 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880-B, 2696, 2705, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2718 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 2718, il quale reca modifiche a codice penale in materia di prescrizione del reato. Si sofferma quindi sull'articolo 1, il quale riscrive integralmente

l'articolo 157 del codice penale, introducendo – sulla scorta dei lavori della Commissione per la riforma del codice penale istituita nella XV legislatura e presieduta da Giuliano Pisapia – due diversi regimi prescrizione-ali, uno precedente all'esercizio dell'azione penale e l'altro successivo ad esso.

Al riguardo osserva come i termini del primo tipo di meccanismo prescrizione-ale siano parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale, tenendo conto delle eterogenee commi-atorie edittali presenti nell'ordinamento.

Esercitata l'azione penale i termini di prescrizione vengono delineati sulla base dei tempi di accertamento richiesti dalla tipologia del processo. In particolare si prevede che ove esercitata l'azione penale entro i termini prescritti dal codice di rito, il reato si prescrive qualora decorrano cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giu- dizio; ovvero due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.

La norma prevede poi termini di prescrizione più lunghi per alcune tipologie di illeciti penali espressamente indicati. In merito rileva come si tratti di ipotesi di responsabilità colposa caratterizzate da un'accentuata carica lesiva, nonché di ipotesi delittuose che rientrano nel paradigma della criminalità organizzata.

Allo scopo di rendere più certo *ex ante* il tempo necessario a prescri- vere, l'articolo 157 elimina la rilevanza della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti. Con un'eccezione, tuttavia, relativa alle aggravanti autonome a effetto speciale, ove si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggra- vante. In ogni caso è precluso il giudizio di prevalenza o equivalenza *ex* articolo 69. Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del disegno di legge, il quale interviene sulla disciplina della sospensione del corso della pre- scrizione di cui all'articolo 159 del codice penale. L'articolo 159, prevede cause di sospensione della prescrizione cosiddetta processuale. Da conto infine dell'articolo 3, il quale reca una norma transitoria. Tale disposi- zione, in conformità con quanto sancito dalla Consulta con le sentenze n. 393 del 23 novembre 2006 e n. 72 del 28 marzo 2008, con particolare riferimento alle condizioni di legittimità delle deroghe al principio di re- troattività della *lex mitior*, prevede che le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata già pronunciata sen- tenza di primo grado. Conclude proponendo la congiunzione del provve- dimento ai disegni di legge n. 1880-B e congiunti.

La Commissione conviene sulla proposta di congiunzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. COM(2010) 748 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione Doc. XVIII, n. 95)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), rinviando alle considerazioni già svolte in sede di relazione illustrativa, formula una proposta di risoluzione di tenore favorevole.

La proposta suddetta, posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo)****Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e congiunzione con l'esame dell'atto comunitario COM (2011) 127 definitivo. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo e congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo. Esame congiunto, disgiunzione dell'esame e approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 96 per l'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo e approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 97 per l'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo)

Il presidente BERSELLI avverte che sugli atti comunitari in titolo si svolgeranno una relazione e una discussione generale congiunte, e che si procederà poi disgiuntamente alla discussione e alla votazione delle proposte di risoluzione.

Il relatore CARDIELLO (*CN-Io Sud*), dopo aver ricordato come obiettivo principale della creazione di uno spazio giudiziario europeo sia garantire la certezza del diritto ai cittadini europei e di consentire loro di accedere facilmente alla giustizia nelle situazioni transnazionali, dà conto della normativa comunitaria vigente nel settore del diritto di famiglia ed in particolare dei Regolamenti Bruxelles II-*bis* e Roma III.

Passa quindi ad illustrare gli atti comunitari in titolo, i quali introducono nuove misure atte ad assicurare maggiore certezza del diritto alle coppie internazionali sposate o legate da un'unione registrata. I nuovi strumenti in caso di scioglimento dell'unione sono in grado di facilitare la determinazione della legge applicabile alla divisione dei beni e l'individua-

zione dell'autorità giudiziaria competente. Più in generale le due proposte integrano l'attuale quadro normativo e garantiscono la coerenza richiesta in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare di diritto di famiglia. A bene vedere le proposte di regolamento in esame non sembrano incidere sul diritto sostanziale degli stati membri relativo ai regimi patrimoniali fra i coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Si sofferma poi sul merito dell'atto comunitario n. COM(2011) 126 definitivo. Esso si propone di disciplinare le situazioni concernenti la gestione quotidiana e la liquidazione del regime patrimoniale a seguito di separazione personale o morte di un coniuge, non trovando applicazione, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari, alle liberalità tra i coniugi, ai diritti successori.

Dà conto poi delle misure riguardanti la competenza, di cui al Capo II, le quali sono volte ad uniformare alle norme vigenti nell'Unione europea le norme riguardanti le autorità giurisdizionali che devono conoscere delle questioni patrimoniali delle unioni transnazionali. Al riguardo osserva come l'atto in esame, in mancanza di accordo o qualora non si rientri nei casi di successione o separazione, contempra un elenco di criteri di collegamento per determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere dei procedimenti in materia di regime patrimoniale. Si sofferma poi sulle norme di cui al Capo III, relative alla legge applicabile.

Illustra poi la proposta di cui all'atto comunitario n. COM(2011) 127 definitivo, la quale, salva qualche eccezione, è analoga alla proposta riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi. Essa introduce un insieme completo e armonizzato di norme sulla competenza, sulla legge applicabile e sul riconoscimento, esecuzione ed esecutività delle decisioni che afferiscono agli aspetti patrimoniali conseguenti alle unioni registrate aventi aspetti transnazionali.

Similmente alla proposta di regolamento riguardante i coniugi, l'ambito di applicazione della proposta comprende i soli aspetti patrimoniali ed esclude le materie fiscali, doganali e amministrative, così come gli effetti personali dell'unione registrata, la capacità dei *partner*, le obbligazioni alimentari, i diritti successori del *partner* superstite. Ai sensi dell'articolo 2 per unione registrata si intende il regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica.

Dopo aver dato conto delle norme relative alla competenza si sofferma sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, di cui al Capo III, la quale, ai sensi dell'articolo 15, è la legge dello Stato in cui è registrata l'unione. Anche le norme in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione, di cui al Capo IV, appaiono analoghe a quelle proposte per i regimi patrimoniali tra coniugi.

Il relatore conclude dando brevemente atto delle osservazioni contrarie formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea che non ha ritenuto le due proposte di regolamento conformi al principio di sussidiarietà, in particolare in relazione all'inesistenza nell'ordinamento

italiano di istituti di diritto di famiglia quali le unioni registrate e i matrimoni fra persone dello stesso sesso previsti in altri ordinamenti europei.

Si apre quindi la discussione generale congiunta sui due provvedimenti.

Interviene dapprima la senatrice ALLEGRINI (*PdL*), la quale svolge talune considerazioni critiche – in particolare sotto il profilo delle conseguenze patrimoniali – sull'articolo 24 dell'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva preliminarmente come con l'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo non si incida in alcun modo sulle scelte del legislatore nazionale in materia di unioni civili o matrimoni. Sul punto ricorda il tenore della recente sentenza n. 138 della Corte costituzionale, con la quale si è riconosciuto nell'articolo 29 della costituzione un limite invalicabile all'ammissibilità dei matrimoni omosessuali. D'altra parte però il vincolo costituzionale italiano non possa essere invocato per chiedere agli altri Stati dell'Unione, che non lo abbiano, di precisare la loro nozione di matrimonio o di trasformarla. Ritiene poi come il regolamento in esame non possa considerarsi in contrasto con il principio dell'ordine pubblico.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene che le proposte in titolo rappresentino il tentativo di introdurre surrettiziamente nell'ordinamento le unioni civili. Invita sul punto a valutare l'impatto che l'approvazione dei regolamenti in esame potrebbe avere nella prospettiva di un allargamento dell'Unione europea anche a Paesi di matrice islamica, nei quali è riconosciuta la poligamia. Conclude dichiarandosi convintamente contrario, ad ogni forma di comunitarizzazione della delicata materia del diritto di famiglia.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene eccessive le preoccupazioni palesate dai senatori della maggioranza in relazione ai provvedimenti in esame. A ben vedere le proposte non intervengono sulla disciplina nazionale degli istituti matrimoniali e delle unioni di fatto, ma si limitano a voler introdurre misure in grado di risolvere le controversie che già attualmente sorgono fra cittadini di altri stati membri residenti sul territorio italiano. Analogamente prive di fondamento sono i timori palesati dal senatore Divina in relazione alla potenziale applicazione della disciplina de qua in materia di riconoscimento anche ai casi di poligamia. Presenta quindi ed illustra due distinte proposte di parere, allegate al resoconto odierno.

Il senatore MARITATI (*PD*) considera non condivisibili le considerazioni formulate dai senatori della maggioranza. Al riguardo osserva come il legislatore europeo, mediante i due provvedimenti in esame,

non intenda affatto modificare gli istituti del diritto di famiglia italiano, mirando, semmai, a disciplinare le particolari situazioni giuridiche di coppie residenti nel territorio europeo, che abbiano diversa cittadinanza.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea come con gli atti comunitari in esame non si intenda in alcun modo incidere sulla disciplina sostanziale del diritto di famiglia nel nostro Paese, ma si voglia unicamente introdurre norme più certe per l'individuazione della disciplina da applicare alle conseguenze giuridiche di unioni o matrimoni contratti in altri Stati membri.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che gli atti comunitari in questione intervengono di fatto per risolvere controversie non potenziali ma concrete e già ampiamente diffuse. Le proposte non ledono in nessun modo lo spazio di sovranità di ciascuno Stato in materia di diritto di famiglia, ma si limitano a disciplinare le conseguenze giuridiche di vincoli coniugali contratti in Paesi membri. Altrettanto infondate sono le preoccupazioni relative alla violazione del principio dell'ordine pubblico.

Dopo talune brevi considerazioni delle senatrici ALLEGRINI (*PdL*), sulle conseguenze sul piano successorio del riconoscimento di unioni civili straniere, e DELLA MONICA (*PD*), il relatore CARDIELLO (*CN-Io Sud*) riassume il contenuto delle proposte nel quadro della disciplina comunitaria vigente in materia di diritto di famiglia.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) condivide le perplessità palesate da ultimo dalla senatrice Allegrini con riguardo all'impatto della normativa in esame sul diritto successorio.

Dopo ulteriori precisazioni dei senatori CECCANTI (*PD*), DIVINA (*LNP*) e LI GOTTI (*IdV*), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI riassume le finalità delle proposte di regolamento dando conto delle profonde differenze sul piano del diritto di famiglia fra i vari Stati membri.

Il mancato riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale di ogni valore legale a unioni di fatto o matrimoni anche fra persone dello stesso sesso è destinato a limitare l'ambito di operatività delle proposte in esame. A suo parere, appare indiscutibile e insuperabile il contrasto tra la legislazione comunitaria *de jure condendo* ed il dettato di cui all'articolo 29 della Costituzione italiana. Svolge poi considerazioni sulle problematiche connesse alla circolazione delle ricchezze in relazione al diritto di famiglia anche alla luce della giurisprudenza europea. Conclude rilevando come la disciplina in esame ponga evidenti problemi anche sul piano dell'ordine pubblico.

Il senatore CASSON (*PD*) ribadisce che le preoccupazioni espresse dalla maggioranza e dal Governo sono sostanzialmente infondate, come si evince da un'attenta lettura dell'articolo 1 dell'atto comunitario



n. COM(2011) 126 definitivo, nel quale è chiaramente specificato che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento materie quali la capacità dei coniugi, le obbligazioni alimentari, le liberalità fra coniugi, i diritti successori del coniuge superstite, le società tra coniugi nonché la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti. È evidente quindi la portata limitata dei regolamenti, che hanno esclusivamente la finalità di semplificare la vita dei cittadini dell'Unione, e che non sono in alcun modo forieri di determinare modifiche surrettizie del diritto di famiglia italiano.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,35.*

Il relatore CARDIELLO (*CN-Io Sud*), tenuto conto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, illustra le allegate proposte di risoluzione contraria sugli atti comunitari in titolo.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime rammarico per la decisione del relatore di adeguarsi all'orientamento della maggioranza, ciò che impedirà l'adozione di una risoluzione unitaria, come invece l'opposizione aveva sperato sulla scorta delle interessate e condivisibili considerazioni recate dalla relazione introduttiva.

I senatori LI GOTTI (*IdV*) e SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) aggiungono la firma alle proposte di risoluzione presentate dai colleghi del Partito Democratico.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di risoluzione riferita all'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo, presentata dal relatore.

La risoluzione, posta ai voti, è approvata a maggioranza, è quindi preclusa la votazione della proposta presentata dall'opposizione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di risoluzione riferita all'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo, presentata dal relatore.

La risoluzione, posta ai voti, è approvata a maggioranza, è quindi preclusa la votazione della proposta presentata dall'opposizione.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2010) 748 definitivo)  
(Doc. XVIII, n. 95)**

La Commissione giustizia, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2010) 748 definitivo), recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2011) 126 definitivo)  
(Doc. XVIII, n. 96)**

La Commissione giustizia, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2011) 126 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione di regimi patrimoniali tra coniugi, accogliendo le osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, esprime parere contrario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2011) 127 definitivo)  
(Doc. XVIII, n. 97)**

La Commissione giustizia, esaminato l'atto comunitario (COM(2011) 127 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, accogliendo le osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, esprime parere contrario.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEI SENATORI DELLA  
MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI,  
D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LI  
GOTTI e SERRA SULL'ATTO COMUNITARIO  
n. COM (2011) 126 definitivo**

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo),

premesso che:

la proposta di regolamento in esame intende contribuire alla creazione di un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile, nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati, stabilendo norme comuni per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge. Essa si inserisce nel quadro del progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale;

la stessa proposta è maturata all'esito di un percorso di approfondimento, realizzato dalla Commissione europea, che ha prodotto la pubblicazione di un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi e la creazione di un gruppo di esperti composto da membri indipendenti dagli Stati membri, incaricati di collaborare nella redazione dei testi legislativi;

nel territorio dell'Unione europea è in aumento il numero delle coppie internazionali o delle coppie che presentano una dimensione internazionale: coniugi con cittadinanze diverse, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che possiedono beni in Stati membri diversi e che talvolta divorziano o muoiono in un paese diverso da quello di origine. Poiché, attualmente, la disciplina del regime patrimoniali tra coniugi o degli effetti patrimoniali tra coppie registrate soggiace agli ordinamenti giuridici nazionali o agli accordi internazionali tra Stati membri, capita sovente che gli interessati incontrino difficoltà nella gestione quotidiana dei propri beni, soprattutto in occasione della separazione, del divorzio o della morte del partner;

nel 2007 si sono celebrati nell'Unione 2.400.000 matrimoni, circa 300.000 dei quali internazionali (13 per cento); sono stati pronunciati 1.047.427 divorzi, 13 per cento dei quali di coppie internazionali. Sempre nello stesso anno, su un totale approssimativo di 2,4 milioni di matrimoni sciolti per morte di un coniuge, circa 390.000 erano internazionali. In

tutto, nel 2007 si sono sciolte per divorzio o morte più di 430.000 coppie internazionali, e in tutti i casi è stato necessario dividere i beni comuni. Nel 2007 le unioni registrate nell'Unione europea erano circa 211.000, oltre 41.000 delle quali presentavano una «dimensione internazionale» per quanto riguarda il patrimonio (totale delle unioni registrate internazionali, dei partner di un'unione registrata che vivono all'estero o che possiedono beni all'estero);

tenuto conto che:

l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile;

l'articolo 81 dello Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione «sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali», che può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il medesimo articolo 81, paragrafo 3, conferisce al Consiglio la competenza a stabilire le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, secondo una procedura legislativa speciale, ovvero previa consultazione del Parlamento europeo;

la proposta di regolamento in esame si fonda, dunque, sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, infatti, presuppone l'esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. In effetti, pur riguardando i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi, il regime patrimoniale tra coniugi è così intrinsecamente connesso al matrimonio da rientrare nel diritto di famiglia: esiste solo se c'è matrimonio e cessa con il suo scioglimento (per morte di un coniuge, divorzio o separazione personale). Inoltre, la proposta, che mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi, prevede norme che si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale;

l'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali rappresenta uno dei principali ostacoli con cui si scontrano i cittadini europei quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'Unione europea oltre le frontiere nazionali, e la proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali sposate di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà rappresenta un passo essenziale nell'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei loro diritti di cittadinanza, garantiti dall'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutato, infine, che:

la proposta di Regolamento in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, di permettere ai coniugi di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Inoltre, la proposta non comporta l'armonizzazione delle norme sostanziali relative ai diritti di proprietà dei coniugi, né incide sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri;

la stessa proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 127 definitivo – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

Si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEI SENATORI DELLA  
MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI,  
D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LI  
GOTTI e SERRA SULL'ATTO COMUNITARIO  
n. COM (2011) 127 definitivo**

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo),

premessi che:

la proposta di regolamento in esame intende contribuire alla creazione di un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile, nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra *partner* registrati, stabilendo norme comuni per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge. Essa si inserisce nel quadro del progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale;

nel territorio dell'Unione europea è in aumento il numero delle coppie internazionali o delle coppie che presentano una dimensione internazionale: coniugi con cittadinanze diverse, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che possiedono beni in Stati membri diversi e che talvolta divorziano o muoiono in un paese diverso da quello di origine. Poiché, attualmente, la disciplina del regime patrimoniali tra coniugi o degli effetti patrimoniali tra coppie registrate soggiace agli ordinamenti giuridici nazionali o agli accordi internazionali tra Stati membri, capita sovente che gli interessati incontrino difficoltà nella gestione quotidiana dei propri beni, soprattutto in occasione della separazione, del divorzio o della morte del *partner*;

nel 2007 si sono celebrati nell'Unione 2.400.000 matrimoni, circa 300.000 dei quali internazionali (13 per cento); sono stati pronunciati 1.047.427 divorzi, 13 per cento dei quali di coppie internazionali. Sempre nello stesso anno, su un totale approssimativo di 2,4 milioni di matrimoni sciolti per morte di un coniuge, circa 390.000 erano internazionali. In tutto, nel 2007 si sono sciolte per divorzio o morte più di 430.000 coppie internazionali, e in tutti i casi è stato necessario dividere i beni comuni. Nel 2007 le unioni registrate nell'Unione europea erano circa 211.000, oltre 41.000 delle quali presentavano una «dimensione internazionale» per quanto riguarda il patrimonio (totale delle unioni registrate internazionali,



dei partner di un'unione registrata che vivono all'estero o che possiedono beni all'estero);

tenuto conto che:

l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile;

l'articolo 81 dello Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce poi che l'Unione «sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali», che può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il medesimo articolo 81, paragrafo 3, conferisce al Consiglio la competenza a stabilire le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, secondo una procedura legislativa speciale, ovvero previa consultazione del Parlamento europeo;

la proposta di regolamento in esame si fonda, dunque, sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come i regimi patrimoniali tra coniugi, infatti, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi sono subordinati all'esistenza di un'unione registrata. Gli aspetti patrimoniali dipendono dalla registrazione dell'unione così come il regime patrimoniale tra coniugi dipende dal matrimonio, e cessano con il suo scioglimento. Registrando l'unione davanti a un'autorità pubblica, i partner stabiliscono tra loro rapporti stabili e giuridicamente riconosciuti.

la proposta di regolamento mira a istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili solo in situazioni aventi carattere transnazionale, rispettando il requisito di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato;

l'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali rappresenta uno dei principali ostacoli con cui si scontrano i cittadini europei quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'Unione europea oltre le frontiere nazionali, e la proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali registrate di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà rappresenta un passo essenziale nell'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei loro diritti di cittadinanza, garantiti dall'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutato, infine, che:

la proposta di Regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone

nell'Unione europea, di permettere alle coppie di unioni registrate di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Va sottolineato che nel settore non esistono convenzioni internazionali applicabili, e dunque la soluzione delle problematiche legate al regime patrimoniale delle unioni registrate non è risolvibile in via convenzionale;

la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi, in quanto non armonizza le discipline degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri, né incide sulla legislazione fiscale nazionale, e, secondo le stime della Commissione europea, non comporta oneri finanziari o amministrativi per i cittadini;

i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vengono rispettati e anzi rafforzati dalla proposta di regolamento in esame. Essa infatti non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali (articoli 7 e 9 della Carta). Il diritto di proprietà (articolo 17) ne risulta rafforzato, in quanto la prevedibilità della legge applicabile all'insieme dei beni della coppia permetterà ai partner di goderne effettivamente. È rispettato l'articolo 21 della Carta che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Infine, ne viene rafforzato l'articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, in quanto la proposta rende più agevole l'accesso alla giustizia per i cittadini, in particolare per le coppie legate da unione registrata;

Si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 31 maggio 2011

**80ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe PISANU

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**I. Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu**

Prosegue l'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione, con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Il Presidente dispone innanzitutto la distribuzione del testo allegato alla proposta di relazione.

Ricorda inoltre che nella seduta precedente sono già intervenuti i senatore SERRA, CARUSO, LI GOTTI e LAURO e i deputati MARCHI, NAPOLI e TASSONE.

Intervengono nel dibattito i senatori DE SENA e SALTAMARTINI, l'onorevole VELTRONI, i senatori PASTORE, LUMIA.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE, hanno la parola il senatore COMPAGNA, l'onorevole ORLANDO, la senatrice DELLA MONICA, l'onorevole GARAVINI e la senatrice LEDDI.

Il PRESIDENTE preannunciando che terrà conto delle proposte di integrazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

L'onorevole MARCHI richiama l'attenzione della Commissione sulle norme sugli appalti contenute nel recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che nell'intento di semplificare le procedure, rischiano di non consentire adeguati controlli preventivi antimafia.

L'onorevole TASSONE sollecita l'audizione del Ministro delle infrastrutture, anche con riferimento alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari.

*I lavori terminano alle ore 23,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 31 maggio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Margherita BONIVER

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Ministro dell'interno, On. Roberto Maroni**

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti la Presidente Margherita BONIVER, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*), Filippo SALTAMARTINI (*PdL*), Massimo LIVI BACCI (*PD*), Pierfrancesco GAMBA (*PdL*), i deputati Teresio DELFINO (*UdC*) e Ivano STRIZZOLO (*PD*), nonché la senatrice Diana DE FEO (*PdL*).

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,25 alle ore 16,35.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 31 maggio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 16.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Su richiesta del deputato LAFFRANCO (*PdL*), il Comitato rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento recante una modifica al DPCM n. 1 del 2011**

Il presidente D'ALEMA (*PD*) illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno sul quale intervengono il senatore ESPOSITO (*PdL*) e il deputato LAFFRANCO (*PdL*).

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal presidente D'ALEMA.

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010**

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) e il deputato ROSATO (*PD*) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Il presidente D'ALEMA dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e il deputato ROSATO (PD).

*La seduta termina alle ore 16,25.*